



**DETERMINAZIONE
DECISIONE DEL DIRETTORE
Numero 126/24 del 20 NOVEMBRE 2024 – CIG
B4B4347DDC**

OGGETTO: affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il CCNL Funzioni Centrali EPNE 2019-2021 (Categoria Assistente - livello ex B1 neo assunto) (CIG B0E189EE76)
Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36 del 2023

IL DIRETTORE

Visto l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

Dato atto che l'Ente si trova nella necessità di affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ad un'Agenzia per il Lavoro per l'individuazione di n. 1 figura professionale ascrivibile alla categoria *Assistente* di cui al vigente CCNL Funzioni Centrali EPNE 2019-2021 (Categoria Assistente – livello ex B1 neo assunto) da impiegare per un periodo massimo di 6 mesi e per n. 36 ore settimanali, con un valore complessivo di €.24.000,00;

Dato atto che l'art. 3 dell'Allegato I.1. stabilisce che l'affidamento diretto consiste nell'*"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice"*;

Dato atto che l'Ente ha ritenuto opportuno svolgere un interpello tra le Imprese del settore iscritte all'Albo (<https://myanpal.anpal.gov.it/albi-informatici/?public=ok>) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del D.lgs n. 276 del 2003;

Dato atto che l'Ente ha ricevuto le seguenti offerte:

- da Synergie, aggio pari al 12,53% del costo orario proposto;
- da Openjobmetis, aggio pari al 5,53% del costo orario proposto;
- da GiGroup, aggio pari al 4,99% del costo orario proposto;

Dato atto che la migliore offerta è stata formulata da GiGroup, la quale ha offerto un aggio (*fee*) sul costo orario proposto pari al 4,99% (**doc. a**);

Dato atto che l'Ente stima il valore del presente affidamento per l'intera durata contrattuale della somministrazione di lavoro nella misura di €.24.000,00 a titolo di retribuzioni ed aggio (*fee*);

Rilevato che non è stata affidato alcun analogo servizio nei confronti del suddetto operatore economico;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36 del 2023 a mente del quale *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore*



alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Dato atto l'Ente ha richiesto all'operatore economico un'apposita autodichiarazione (**doc. b**), ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 ss. del D.lgs. 36 del 2023, a mente del quale **"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"**;

Dato atto che l'Ente ha svolto la procedura di affidamento tramite la piattaforma telematica Mepa (www.acquistinretepa.it) la quale ha compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023), così come verificabile sul sito dell'ANAC;

Dato atto che l'Ente, alla luce di quanto sopra, ha provveduto sulla suddetta piattaforma:

- a pubblicare la Trattativa Diretta sul MePa;
- ad acquisire il CIG;
- ad acquisire l'offerta dell'operatore economico;
- a stipulare la suddetta trattativa.

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

Visto il D.lgs 36 del 2023;

Vista la Legge 241 del 1990;

DETERMINA

di affidare alla **GiGroup s.p.a.** filiale di Viale Belforte , 5/e – 21100 Varese (VA), il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'individuazione di n. 1 figura professionale ascrivibile alla categoria Assistente neo assunto di cui al vigente CCNL 2019-2021 (Categoria Assistente - livello ex-B1) da impiegare per un periodo massimo di 6 mesi e per n. 36 ore settimanali, secondo i termini e le condizioni indicati nel presente provvedimento e nell'offerta presentata dall'Impresa (**doc. a**);

di stabilire che il presente affidamento ha durata di 6 mesi a far data dalla firma del contratto di somministrazione;



di stabilire che il valore del presente affidamento, pari ad €.24.000,00, è da intendersi come importo massimo e senza garanzia di quantità minime;

di stabilire che l'attività oggetto d'appalto non comporta rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e pertanto non sono stati stimati i relativi costi di sicurezza.

di stabilire che la remunerazione è "a misura", sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, tramite "Ordini di Somministrazione" di lavoro, fino ad un massimo non garantito pari all'importo contrattuale sopra indicato comprensivo di costo del personale e di fee di agenzia;

di stabilire che l'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento del lavoratore somministrato e, in particolare, garantisce:

- di fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- di stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, con la modalità prevista dalla normativa vigente;
- di trasmettere all'Ente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula, copia del contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell'art. 35, comma 2, D.lgs. 81/2015.
- di provvedere al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione mensile dovuta;
- di effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge, nonché provvedere agli adempimenti quale sostituto d'imposta;
- di fornire, dietro richiesta dell'Ente, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- di provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e s.m.i.;
- di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

di stabilire che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.lgs 81 del 2015, all'Agenzia spetterà il rimborso dei soli costi "effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori" e dunque la remunerazione del solo costo per il lavoratore somministrato dalla stessa effettivamente sostenuto, erogato o da erogare in base agli obblighi di legge e/o contrattuali e mensilmente **rendicontato, secondo il seguente procedimento:**

- a) l'Agenzia, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento è tenuta a trasmettere tramite PEC all'Ente la **contabilizzazione analitica** dei costi sostenuti, allegando tutta la documentazione a corredo (buste paga, versamenti previdenziali e assicurativi, etc.), indicando separatamente il costo del lavoro che sarà fatturato e la fee di agenzia;
- b) l'Ente entro i successivi quindici giorni, effettuerà il controllo sulla correttezza della contabilizzazione analitica ricevuta e della redazione delle buste paga, potendo a tale riguardo ricostruire e rimettere le buste paga, individuando la somma corretta, avvalersi di consulenti del lavoro, richiedere l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro per gli accertamenti d'ufficio, etc.. Al termine del suddetto controllo l'Ente



trasmetterà all'Agenzia la PEC di **autorizzazione** alla fatturazione. In assenza di autorizzazione scritta o di diniego espresso alla fatturazione da parte dell'Ente, entro il suddetto termine di quindici giorni dalla ricezione della rendicontazione dell'Agenzia, si intenderà formato il silenzio assenso alla fatturazione, restando comunque impregiudicato il diritto dell'Ente a contestare in ogni momento, anche dopo la fatturazione ed anche al pagamento la correttezza di quanto fatturato;

- c) laddove durante il controllo di cui alla precedente lettera dovessero risultare imputazioni di rendicontazione **non corrette** l'Ente ne darà comunicazione scritta tramite PEC all'Agenzia, la quale fornirà tutti i giustificativi entro i successivi sette giorni, anche al fine di dimostrare che si tratta di meri rimborsi costi e che non sussistono altri margini di agenzia rispetto alla *fee* di seguito indicata. La stazione appaltante concluderà il procedimento entro i successivi quindici giorni, con le modalità di cui alla precedente lettera b), autorizzando o non autorizzando la fatturazione;
- d) laddove vengano emesse fatture per importo diverso da quello autorizzato, ferme le penali contrattuali, le fatture saranno pagate unicamente per l'importo indicato dall'Ente, con l'obbligo dell'Agenzia di emettere nota di credito;
- e) ogni eventuale controversia che si dovesse verificare nel procedimento previsto per la liquidazione dei corrispettivi, trattandosi di servizi pubblici essenziali, non potrà in alcun caso comportare l'interruzione della somministrazione di personale o il mancato/ritardato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori somministrati, dovendo l'Agenzia attivare ogni pretesa in altra sede (*clausola solve et repete*), con rinuncia all'eccezione di all'art. 1460 c.c.;
- f) a fronte di mancati/ritardati pagamenti delle retribuzioni dei lavoratori, l'Ente potrà attivare l'intervento sostitutivo di cui all'art. 35, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, oppure interessare il competente ufficio dell'Ispettorato del Lavoro.

di stabilire che all'Agenzia spetta un aggio (*fee*) pari al 4,99% sul costo del lavoro, la quale compensa tutte le voci diverse da quanto previsto quale rimborso degli stretti costi del lavoro;

di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di stabilire che, salvo il risarcimento del maggior danno, l'Ente applicherà le seguenti penali:

- a) in caso di differenza tra quanto fatturato e quanto spettante all'Agenzia a titolo di rimborso così come autorizzato dall'Ente, fermo il solo versamento di quanto dovuto; 1) 10% della suddetta differenza per il primo inadempimento; 2) 20% per il secondo inadempimento; 3) 30% per il terzo inadempimento; 4) 40% dal quarto inadempimento in poi, salva la risoluzione contrattuale;
- b) € 500 in caso di risoluzione del contratto imputabile all'Agenzia.

di stabilire che l'affidamento si risolverà di diritto, salvo il risarcimento del danno, nel caso di:

- a) mancato versamento della retribuzione dei lavoratori anche per una sola mensilità;
- b) DURC irregolare;



- c) versamento delle retribuzioni, nonché delle contribuzioni assicurative e previdenziali in violazione degli obblighi previsti dai CCNL e dalle norme di legge, per un importo superiore a €.500,00 per ogni lavoratore somministrato;
- d) erronea rendicontazione degli importi da rimborsare per almeno due mensilità successive, che richiedano all'Ente la necessità di richiedere integrazioni e spiegazioni;
- e) violazione degli obblighi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81 del 2008;
- f) due errori nella redazione dei contratti di lavoro con i lavoratori somministrati, anche per quanto attiene agli schemi trasmessi all'Ente.

di riservarsi comunque a proprio insindacabile giudizio di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta con preavviso di venti giorni da darsi a mezzo PEC, senza che all'affidatario sia dovuto alcun compenso ulteriore rispetto alle prestazioni svolte, a titolo di indennizzo, risarcimento, mancato utile o pretesa di sorta;

di stabilire che qualora l'Ente non si accordi con la candidatura proposta dovrà comunicarlo a mezzo PEC all'Impresa entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento della candidatura proposta. In tal caso l'Impresa provvederà a riattivare la ricerca senza alcun onere aggiuntivo, garantendola per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui l'Ente comunichi - entro tre mesi - l'interruzione del rapporto di lavoro, l'Impresa provvederà a riattivare la ricerca senza alcun onere aggiuntivo, garantendola per tutta la durata del contratto;

di stabilire che al lavoratore somministrato sarà garantita la stessa condizione di base lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiore a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte (ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D. Lgs. 276/2003, modificato dall'art. 9, comma 6, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99);

di obbligare l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare se stesso quale Responsabile del Progetto e di dichiarare a tal fine l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

di dare atto che sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" è pubblicato il collegamento ipertestuale permanente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per la consultazione del dettaglio dell'appalto.



Automobile Club Varese



IL DIRETTORE
F.TO FRANCESCO MUNNO

L'IMPRESA

Allegati:

- a) preventivo;
- b) dichiarazione sostitutiva.